

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1507

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BRAMBILLA

Divieto di detenzione alla catena per gli animali di affezione

*Presentata il 7 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a disciplinare la tutela del benessere degli animali di affezione in nome di una nuova sensibilità che risponde alle numerose istanze di chi ha a cuore il rispetto per tutti gli esseri viventi. La nuova sensibilità che l’opinione pubblica ha maturato nei confronti degli animali di affezione — considerati alla stregua di veri e propri compagni di vita, membri della famiglia — ha portato alla necessità di fissare per legge pratiche di protezione e di tutela degli stessi animali, esseri senzienti meritevoli di ricevere amore e rispetto.

A questa finalità risponde la proposta di legge che, all’articolo 1, attribuisce a chiunque detiene un animale di affezione la responsabilità della salute e del benessere dello stesso: il detentore, pertanto, deve provvedere alla sistemazione dell’animale, a fornirgli adeguate cure e atten-

zioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso. In particolare, è previsto in capo al detentore, anche temporaneo, di un animale di affezione, il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di costrizione similare atto a provocare brutali e inutili sofferenze. Tale divieto, già previsto in alcune regioni, diviene così operativo nell’intero territorio nazionale. Il divieto, inoltre, può essere sospeso solo in caso di sopravvenienza di ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.

Infine, l’articolo 2 prevede che per la violazione delle disposizioni dell’articolo 1 sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 10.000 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Responsabilità, doveri e divieti).*

1. Chiunque detiene un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. Al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di costrizione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario responsabile, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.

## ART. 2.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

